



Venezia, 06.07.2016

Rep. Ord. n° 424 /16

Ord. N° 1156 /16

ORDINANZA

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

MEDIANTE ISTITUZIONE ZONA RESIDENZIALE NELL'ISOLA DI PELLESTRINA dal 11 luglio 2016

Premesso che

la Variante al Piano Regolatore Generale per l'isola di Pellestrina approvata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3886 del 15/12/2009 e pubblicata sul B.U.R. n° 4 del 12/01/2010 classifica strada Comunale della Laguna e le relative carrizade di collegamento con strada Comunale dei Murazzi quale sistema infrastrutturale carrabile a traffico limitato;

con Delibera di Giunta Comunale n° 562 del 19/09/2008 "D. Lgs. 285/1992 art 4: nuova delimitazione del centro abitato delle isole del Lido e Pellestrina" è stata approvata la nuova delimitazione del centro abitato dell'isola di Pellestrina all'interno della quale rientrano i tratti viabili individuati in premessa;

Considerato che

nel tratto viabile di strada Comunale della Laguna compreso tra la chiesa di Ognissanti e il civico 1208 si rende necessario regolamentare la circolazione dei veicoli con particolari accorgimenti tesi a limitare il traffico privato e proteggere le utenze deboli favorendo altresì il traffico e la sosta dei residenti;

in attesa dell'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale si rende necessario adottare provvedimenti di modifica alla viabilità carrabile e pedonale mediante l'istituzione di una zona residenziale ai sensi del D. Lgs 285 del 30/04/1992 art. 3 punto 58) definita quale "zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine";

riconosciuto

il carattere esclusivamente residenziale dell'area oggetto della presente ordinanza nonché la marcata peculiarità attrattiva e aggregativa, per gli abitanti dell'isola, del fronte lagunare sul quale insiste strada Comunale della Laguna;

Il Responsabile dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 7 comma 13 del Codice di comportamento interno

che i tratti viabili interessati dal transito di veicoli sono caratterizzati da un'alta densità abitativa e sugli stessi risultano contemporaneamente presenti veicoli in sosta, pedoni e cicli con conseguente restringimento della sede dedicata alla circolazione dei veicoli;

ravvisata

l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di istituire la zona residenziale e il limite di velocità di 30 km/h;

visti

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (codice della strada);

il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Ministro dell'Interno 22 ottobre 1999 n. 260;

il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;

l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni;

l'art. 17 comma 2 lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 14 del 15.02.2012;

l'art. 7 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285;

ORDINA
dal 11 luglio 2016

l'istituzione della Zona Residenziale a Pellestrina e del limite di velocità 30km/h nei seguenti tratti viabili:

- in strada Comunale della Laguna nel tratto compreso tra il civico 1208 e la chiesa di Ognissanti;
- nelle carrizade n° 46 e n° 36 di collegamento tra strada Comunale della Laguna e strada Comunale dei Murazzi;

La presente Ordinanza avrà efficacia quando sarà posta in opera la segnaletica che renderà esplicite e manifeste le modifiche provvisoriamente apportate alla viabilità;

Viene abrogata ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente;

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia;

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n° 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione);

Gli Organi di polizia Municipale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, saranno incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza;

Sono fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti di terzi.

per il direttore
dott. Stefano GEMELLI
Arch. MARIO BERTI

Il Responsabile dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 7 comma 13 del Codice di comportamento interno